COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 23 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOGNI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 67

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (506). 67

PRESIDENTE 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89

SAGGIN, *Relatore* . . 67, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89

BONINO 69, 79, 80, 81, 82

FASCETTI 73, 80, 83, 86, 88, 89

FARALLI 73, 80, 81, 82, 83, 88, 89

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e del commercio*. 75, 78, 79, 80, 81, 82, 89

MICHELINI 78

SEMERARO GABRIELE 79, 83

MAZZALI 80, 81, 82, 84

FERRARIO . . . 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 83, 85, 87

LETTIERI 83

CERRETI 85

PAGANELLI 87

BERNIERI 88, 89

NATOLI 88, 89

Votazione segreta:

PRESIDENTE 89

La seduta comincia alle 15,30.

Sono presenti:

Bagnera, Barattolo, Bernieri, Bonino, Bottai, Cagnasso, Cerreti, Chieffi, Corona Giacomo, Faralli, Fascetti, Ferrario, Guidi Cingolani Angela Maria, Lettieri, Mazzali, Micheli, Michelini, Natoli Aldo, Negri, Paganelli, Pieraccini, Puccetti, Rapelli, Saggin, Sammartino, Sampietro Umberto, Semeraro Gabriele, Togni, Vicentini.

Intervengono il Ministro dell'industria e commercio, Ivan Matteo Lombardo ed il Sottosegretario di Stato, Cavalli.

BONINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corona Giacomo, Delle Fave, Lombardini, Viale e Zerbi.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

Invito il Relatore, onorevole Saggin, a svolgere la sua relazione.

SAGGIN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col presente disegno di legge, l'Amministrazione ha inteso attuare anche nel campo dell'attività molitoria e della panificazione l'indirizzo già adottato nel campo delle altre attività industriali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 130 e successive proroghe).

Se dal punto di vista economico è necessario togliere le bardature di guerra o sorte per l'attuazione e la preparazione di essa (autarchia), dal punto di vista sociale è necessario garantire ai consumatori ed alla massa lavoratrice l'accertamento dei necessari requisiti tecnici ed igienico-sanitari, onde un prodotto di così largo consumo sia pienamente rispondente alle esigenze della nuova tecnica ed il più adatto possibile all'alimentazione umana.

Per quanto riguarda la tutela del lavoratore, nessuna norma specifica prevede il disegno di legge, essendo sufficiente il richiamo alle leggi ed ai regolamenti in materia di lavoro che vengono quindi a completarla.

Il fulcro centrale della legge è costituito dall'abolizione delle limitazioni di ordine economico previste dai decreti 5 settembre 1939 e 21 luglio 1938.

Tale provvedimento era inevitabile provocasse una resistenza da parte delle categorie interessate, le quali, comprese della situazione, hanno però ammesso il principio liberistico. Diremo subito che in effetti l'Amministrazione aveva da parecchio tempo preparato le condizioni necessarie affinché l'abolizione non provocasse squilibri nel sistema economico nazionale. E ciò si è verificato per effetto delle migliorate condizioni del mercato delle materie prime e per l'effetto conseguenziale di una maggiore elasticità nella concessione delle licenze.

È da notare, inoltre, che nel campo molitorio l'offerta è relativamente statica, per periodi discretamente lunghi di mercato, in quanto la costruzione di molini cosiddetti ad alta macinazione richiede parecchi mesi; inoltre, sia i molini commerciali che quelli artigiani hanno una potenzialità di gran lunga superiore alla attuale richiesta per cui essi potranno eventualmente svolgere un lavoro maggiore diminuendo i costi di produzione ed ostacolando così il sorgere di nuovi organismi non richiesti dal mercato.

L'abolizione totale degli ammassi dei cereali, ormai prossima, creerà nuove difficoltà nel settore molitorio richiedendo un aumento di capitale circolante ed una conoscenza non indifferente nel mercato assai difficile dei grani; anche questo sarà un fattore che ostacolerà i nuovi impianti.

Per i piccoli molini la lotta sarà più dura in quanto si appaleserà la necessità del perfezionamento degli impianti, onde ottenere sempre migliori prodotti, ed a prezzi più economici. In ogni caso il consumatore sarà avvantaggiato da tale provvedimento e la stessa attrezzatura nazionale subirà un miglioramento necessario; miglioramento che invano si era proposto il decreto 5 ottobre 1938, n. 1890.

Per quanto riguarda il settore della panificazione, il decreto 21 luglio 1938, n. 1609, aveva il compito precipuo di stimolare il perfezionamento degli impianti. Il legislatore, partendo dal presupposto, discutibile, della rigidità della domanda, limitando il sorgere di nuove attività pensava che quelle esistenti avrebbero facilmente, ed in breve periodo di tempo, potuto attrezzarsi secondo i dettami della nuova tecnica. La limitazione, invece, ostacolando il libero gioco della concorrenza, ha indotto gli esercenti – paghi del protezionismo che li avvantaggia – a procrastinare il perfezionamente dell'attrezzatura tecnica. Di circa 11 mila panifici (su oltre 40 mila in funzione) soggetti all'obbligo della trasformazione, soltanto poco più di un migliaio provvide ad attrezzarsi secondo le prescrizioni del decreto n. 1609.

Bisogna inoltre tenere presente che l'apprezzamento dei requisiti economici, previsti dalla legge che si va ad abrogare, veniva spesso falsato da cognizioni errate sul mercato e da interessi economici e spesse volte politici; e siccome chi decideva sulle domande erano gli organi periferici, succedeva che i vari pareri costituivano un poco confortevole mosaico. L'attesa poi delle promesse autonomie locali induceva gli organi periferici ad apprezzamenti tutto soggettivi e che purtroppo influivano maleficamente sul mercato economico. Era questo il campo ove maggiormente il regime vincolistico spiegava i suoi effetti negativi, senza eliminare quelli inevitabili, ma sempre minori, relativi al regime di libera concorrenza.

Occorre altresì tenere presente che l'attività della panificazione è a diretto contatto col consumatore; quel povero consumatore maltrattato in questo ultimo decennio a causa delle restrizioni alimentari!

Per quanto riguarda la pura attività commerciale connessa al campo della panificazione, cioè la vendita del pane al pubblico, credo che un rinvio alla disciplina del decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, non sia opportuno in quanto:

1°) tale decreto subirà notevoli variazioni in relazione alla concezione ormai affermatasi di ritornare alla libera concorrenza;

2°) lo smercio del pane è intimamente legato col processo produttivo, per cui ritor-

nando alla concezione liberistica di mercato è necessario accettare il libero gioco delle forze economiche ed affidare quindi alle aziende produttrici la piena disponibilità dei mezzi necessari alla loro espansione. Mantenendo in vita la vecchia disciplina, sia pure in attesa di una riforma, si vengono a danneggiare le grandi aziende che abbisognano di un largo smercio dei loro prodotti onde sostenere la concorrenza. Necessario è quindi richiamarsi alla nuova regolamentazione in materia che dovrà, per i suddetti motivi, essere attuata quanto prima.

Attuando il principio della libertà economica e subordinando la concessione delle licenze all'accertamento dei requisiti, diremo cosí, « sociali », è logico che lo Stato deve sostenere un « costo » che deve trovare integrazione nelle relative tasse di bollo e di concessione governativa. Vorrei aggiungere che a tutt'oggi lo Stato viene a percepire circa 83 milioni di tasse; con le nuove disposizioni lo Stato verrebbe a percepire 195 milioni circa. Dato poi che in tale periodo è necessario salvaguardare l'integrità del bilancio statale, la proposta dell'istituzione delle nuove tasse sembra meritevole di approvazione essendo altresì largamente compensata dai beneficî che la nuova regolamentazione comporta per i nuovi impianti ed in ogni caso pienamente rispondente al nuovo livello dei costi e dei prezzi.

Benché di fatto ogni articolo del disegno in questione risponda a tutti i criteri che ho esposto, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge stesso con emendamenti che in appresso specificherò, i quali del resto hanno un valore molto relativo.

BONINO. Data la natura preminentemente tecnica dell'attuale disegno di legge, il mio intervento non ha che carattere personale. Le mie critiche, le mie riserve – forse il mio voto contrario, se alcuni emendamenti non saranno approvati – non possono avere alcun significato politico.

Desidero precisare che il mio intervento ha solo lo scopo di illuminare la portata e la grande importanza del disegno di legge che il Ministro dell'industria ha presentato e che oggi si discute in sede legislativa.

Vari settori sono investiti dall'attuale disegno di legge: 25 mila mulini artigiani sparsi per tutto il territorio nazionale, dal mare ai monti; 1.500 stabilimenti molitori di prima e seconda categoria con circa 20 mila operai; 30 mila panificatori con 60 mila dipendenti e con una media di produzione di quattro quintali; alcune case costruttrici che in questo ultimo periodo hanno trovato notevoli difficoltà ad esportare il macchinario o a venderlo all'interno, sia perché non si sono aggiornate alla produzione estera, sia per l'alto costo di produzione; infine, il settore più importante formato dai 45 milioni di consumatori italiani.

Egregi colleghi, c'è una parte della relazione che accompagna il presente disegno di legge dalla quale prendo lo spunto per fare le mie prime riserve, quella che dice precisamente:

« È evidente inoltre che la libertà data ai privati di procedere alla costruzione degli impianti varrà a ripristinare il gioco della libera concorrenza, e, presumibilmente, ad infrenare l'aumento del numero degli impianti stessi finora facilitato dalle condizioni monopolistiche in cui essi funzionavano ».

No, onorevole Ministro, ella non mi sembra molto informata dell'attuale situazione dell'industria molitoria e della panificazione ed io devo ritenere, in coscienza – e di questo gliene rendo elogio – che né questa relazione, né la parte tecnica contenuta negli articoli sia farina del suo sacco. E le dico subito perché.

Ha l'industria molitoria e della panificazione in effetti lavorato in regime di monopolio? Io lo contesto, perché, se avesse lavorato in regime di monopolio, dovrebbe avere alla fine del 1948 la stessa potenzialità che aveva nel 1938, quando era in condizioni di produrre 80 milioni e 382 mila quintali ogni anno. La legge del 1938, in realtà, non si prefisse di vietare indiscriminatamente l'installazione di nuovi impianti; accolse invece il voto della corporazione dei cereali nella quale, non una volta soltanto, il buon senso dei prestatori d'opera e quello dei datori di lavoro si ritrovarono concordi nel riconoscere che la potenzialità dell'industria molitoria era di molto superiore alle possibilità di consumo e del fabbisogno nazionale. Né questa oggi si può chiamare una legge corporativa, onorevole Ministro perché in realtà, la legge del 1938 fotografa esattamente lo spirito e la finalità di una legge francese del 1935 con la quale furono istituiti – con un governo radicalsocialista – quei famosi organi professionali creati dallo Stato ai quali fu affidata la disciplina dell'industria della macinazione.

Se ella avesse avuto la possibilità di esaminare quali sono le mansioni e le attribuzioni di quegli organi, avrebbe tratto la

convinzione che in realtà la legge del 1938 non è una legge corporativa.

Quale è la situazione di oggi, rispetto a quella di allora? Dal 1938 al 1943 furono concesse, diciamolo pure, ad onore degli stessi funzionari suoi dipendenti, con giusto criterio ed onestà alcune licenze di macinazione. Dal 1943 al 1948 abbiamo avuto una specie di vacanza generale, press'a poco simile a quella vacanza fiscale dietro cui corre invano il Ministro delle finanze.

Dal 1943 al 1948 la potenzialità dei mulini di prima e di seconda categoria è salita, per quanto manchino accertamenti ufficiali, a circa cento milioni di potenzialità annua, il che significa un aumento di produzione di quasi il 25 per cento rispetto al 1938.

Qual'è oggi la nuova realtà? Nel frattempo abbiamo perso quasi tutte le nostre colonie, dove largamente esportavamo i nostri prodotti; è venuto a mancare completamente il mercato delle isole dell'Egeo. Alcuni paesi del vicino Oriente, e soprattutto quelli della costa settentrionale africana, in periodo di guerra si sono attrezzati e resi indipendenti. Un tempo nel periodo anteguerra, esportavamo anche nelle Americhe. Le paste di Napoli, Gragnano, Genova e della Sicilia, si esportavano a milioni di cassette. Oggi dall'America arrivano invece le cassette di spaghetti in Italia.

Qual'è al momento il rapporto tra potenzialità e possibilità di consumo? Anche volendo tener presente l'incremento demografico nazionale di 400.000 unità annue, anche volendo ritenere per assurdo che la nostra politica di emigrazione sia destinata a fallire, abbiamo oggi sparsi su tutto il territorio nazionale tanti molini, sia industriali che artigiani, che sono in condizione di rifornire, attraverso i normali aggiornamenti degli impianti, onorevole Ministro, la popolazione italiana fino al 2038, cioè quando noi non saremo più qui a legiferare né lei sarà più il Ministro dell'industria.

Ed allora, quali possibilità ha l'industria? Siamo, per fortuna, alla vigilia dell'abolizione della tessera del pane e della pasta, il che importa la risoluzione di notevoli problemi tecnici. Oggi l'industria dovrebbe poter lavorare a circa il 40 per cento del proprio potenziale: in effetti non è così, poiché siamo deficitari, ed importiamo largamente dall'estero con il piano E. R. P.. Basta guardare l'ultima situazione degli arrivi al 15 aprile 1949 per constatare: arrivi in grano per un milione e 47 mila tonnellate; arrivi in farine e paste per 281.790 tonnellate.

Il che significa, in parole povere, che le possibilità di lavoro dell'industria molitoria (almeno a voler considerare la situazione del 1948-49) si sono ridotte di un ulteriore 8 per cento.

Ed allora, qual'è il vantaggio di consentire la libera installazione ovunque di nuovi impianti?

Forse voi, colleghi dell'estrema sinistra, credete che la installazione di nuovi impianti possa portare ad una maggiore utilizzazione di mano d'opera disoccupata: no, siete in errore. In conseguenza della maggiore concorrenza che non mancherà di svilupparsi a brevissima scadenza – perché siamo alla vigilia di una grave crisi – purtroppo quel carico salariale che oggi l'industria sopporta in determinate provincie, come per esempio nel napoletano, non potrà più essere sostenuto.

In effetti, l'eventuale apertura di nuovi stabilimenti porterà come conseguenza un impiego di mano d'opera, ma automaticamente, si verificherà una riduzione delle ore lavorative per le maestranze in atto occupate. Quindi, non avrete nessun vantaggio. Semmai, una migliore distribuzione di miseria!

Potrà avere un beneficio il fisco? Lo escludo: non è la differenza tra 90 e 180 milioni di maggiori entrate, come ha preventivato l'onorevole Saggin, che potrà sanare il bilancio del nostro Paese.

In realtà, il profitto tassabile dei vecchi stabilimenti è destinato a ridursi, come riconosce la stessa relazione quando dice che è prevedibile una generale contrazione dei profitti, particolarmente di quelli assai elevati dell'industria della macinazione e della panificazione.

Su questo piano siamo perfettamente d'accordo. I vecchi stabilimenti avranno una contrazione di profitto; i nuovi non saranno tassabili perché i rispettivi bilanci saranno gravati da quote di ammortamento relative ad impianti effettuati con lire svalutate, quote di ammortamento che il fisco dovrà accettare al cento per cento, mentre per i vecchi impianti la quota di ammortamento non è riconosciuta in rapporto alla svalutazione, circa uno a cinquanta.

Ed allora vediamo qual'è l'altro campo che può avere un beneficio dal maggior numero degli impianti installati: il consumatore.

In realtà, egregi colleghi, la concorrenza non si crea solo con l'installazione di nuovi macchinari; occorre dare praticamente agli industriali la possibilità di acquisti ragionati e liberi di materie prime, perché non è semplicemente l'attrezzatura quella che concorre a

creare o a migliorare i prodotti. Fin quando avremo un mercato controllato attraverso monopoli d'importazione, fino a quando avremo un mercato alimentato anche da grani argentini raccolto 1947 – che non so con quanta incoscienza si sono comprati e che sono giunti in Italia tarlati – non creeremo una concorrenza. Per creare la concorrenza dovremo ritornare al mercato libero interno ed alla libera importazione.

Un tempo l'industria molitoria di primo piano che aveva l'amore del proprio mestiere, aveva un mezzo solo per affermarsi: alimentare le proprie industrie con grani pregiati. I mulini che si rispettavano compravano solo grani australiani o manitoba o canadesi od ungheresi ed altri pochi grani a seconda della qualità degli sfarinati da produrre. Oggi l'industria è costretta a ricevere invece ciò che il Governo dà; ed allora, non è aumentando il numero degli impianti, né accentuando la sola concorrenza di quantità che il consumatore potrà avere un beneficio reale, che non consiste solo nel prezzo, ma essenzialmente nella qualità.

Ed allora, chi ricaverà un vero ed immeritato beneficio da questa legge?

Ricordo un episodio che risale al 1938-39: si sparse allora nell'ambiente molitorio italiano la voce che il Ministero delle corporazioni intendeva procedere alla revisione degli impianti e controllare se tutti gli stabilimenti avevano un determinato rapporto tra superficie macinante, rotture, rimacine, svestimenti e superficie stacciante. Si apprese pure che... se quel tale rapporto non fosse stato riscontrato, il Ministero delle corporazioni si prefiggeva di ridurre in conseguenza le famose assegnazioni che traevano origine dal lavorato del 1936. Molti stabilimenti molitori si affrettarono a comprare macchinari i quali furono spediti perfino a grande velocità o come bagaglio; furono venduti in quel periodo macchinari per il valore odierno di alcuni miliardi e rimasero poi per lo più inoperosi. Una manovra simile col Ministro Lombardo non la si sarebbe potuta fare.

Da quel settore io penso che possa essere partita quella tale pressione per la libertà che, girando molto al largo, è arrivata fino dentro al Ministero dell'industria, per cui oggi il Ministro ritiene che con carattere di urgenza debba essere abrogata la legge del 1938.

Egregi colleghi, quando il Ministro dell'industria annunziò ufficialmente a Torino, se non sbaglio, in occasione della Mostra del tessile, l'intenzione di abrogare questa legge, le categorie che maggiormente dimostrarono la propria preoccupazione e che in realtà fecero la maggiore levata di scudi, furono proprio le categorie dei molini artigiani; molto meno si agitarono gli esponenti della grande industria molitoria la quale può anche avere interesse all'abrogazione della legge del 1938 nella vagheggiata speranza di poter installare nel sud nuovi impianti molitori e così dividere il rischio tra una zona – eventualmente soggetta domani ad invasioni o a sorprese più rapide nel campo sociale – ed una zona meridionale, indubbiamente sotto molteplici aspetti più sicura e tranquilla. Soprattutto possono avere interesse all'abrogazione di questa legge alcuni gruppi industriali del nord, i quali controllano complessivamente in atto ben 30 mila quintali di produzione giornaliera e che possono domani (nella speranza di poter istallare nuovi stabilimenti al sud) concentrare una parte della propria produzione, vendendola magari in perdita, in determinate zone e costringere l'industria molitoria finanziariamente meno assistita a quei patti di rispetto, a quegli esercizi di produzione, a quegli uffici di vendita, a quei monopoli, che la legge si prefigge di annullare e che non esistono ma che, involontariamente, potrebbe invece promuovere.

Voi mi insegnate – e basta leggere un qualsiasi trattato di economia politica – che i monopoli nascono di solito dopo un lungo periodo di crisi, dopo che l'attività individuale, spinta la concorrenza fino allo spasimo, per legittima difesa si consorzia, si monopolizza: ed allora chi fa veramente le spese delle perdite subite è in ultimo il consumatore.

Per quanto riguarda la panificazione, ci troviamo in una situazione speciale e pressoché analoga; 30 mila panificatori con circa 60 mila dipendenti; una media di produzione di 4 quintali; siccome questa media è molto bassa, l'incidenza delle spese generali è enorme e il dato di panificazione è necessariamente alto. Aumentare ancora il numero dei panifici significa aumentare il costo del pane.

Ricordo di aver visitato nel 1936 a Odessa un grande panificio, magnificamente attrezzato, il quale era in condizioni di produrre 150 quintali giornalieri; ho esaminato i prodotti: onorevoli colleghi, erano appena mediocri mancava l'uomo. Ho visto un altro panificio nell'Italia settentrionale con una potenzialità di 100 quintali: anche lì attrezzatura perfetta, ma anche lì si constatava la mancanza di un vero tecnico, perché, per produrre il buon pane fragrante che allieta

la mensa dei ricchi e dei poveri non basta avere forni meccanici, moderne impastatrici ed altro macchinario scelto, ma ci vuole l'uomo, ci vuole il competente, colui che con spirito di sacrificio si sia rosolato di fronte alla bocca dei forni per anni e che abbia fatto del giorno notte e della notte giorno. Senza una lunga e tormentosa esperienza non si fa il pane veramente buono!

Non dobbiamo quindi sperare di poter risolvere intelligentemente il problema, né con grandi attrezzature, né riducendo ancora la possibilità di produzione dei piccoli e medi forni. Abbiamo oggi in Italia tre buone scuole per la panificazione: Cagliari, Roma, Torino. Sono convenientemente attrezzate, ben dirette, ma male assistite nel loro bilancio dal Ministero della pubblica istruzione.

Se dobbiamo fare una certa inflazione, sia fatta con criterio almeno in modo, egregi colleghi, che queste scuole vengano valorizzate, esigendo che coloro che intendono aprire nuovi panifici, non siano i soliti mestieranti del dopoguerra che hanno guadagnato danaro senza merito; ed imponiamo che coloro che vogliono aprire nuovi forni abbiano frequentato una di queste tre scuole di panificazione ed ottenuto il regolare diploma. E se pure non vogliamo restringere l'autorizzazione ai cosiddetti « padroncini » che possono sopportare la spesa per frequentare una scuola lontana anche se non vogliamo fare della panificazione una casta chiusa, una specie di corporazione medioevale, esigiamo che possano avere la licenza per la panificazione solo quegli operai che hanno lavorato per un minimo di due anni nell'industria della panificazione, davanti ai forni, non a caricare o a scaricare sacchi. Sarà questo il modo per dare ai lavoratori dell'arte bianca la possibilità di emanciparsi. Questo sarà il modo per evitare che una massa di mestieranti, forse incoraggiata dai lauti guadagni del tempo di guerra, si butti, dopo di avere fatto cento altri mestieri, a fare il pane. Occorre vincolare la possibilità di aprire nuovi forni a persone particolarmente competenti: questo è il solo mezzo per evitare che il giustificato rancore del popolo aumenti verso i prestinai per quei pochi che forniscono ai consumatori pane cattivo.

Ed allora, c'è effettivamente questo carattere di urgenza nella legge? Qualcuno di voi si domanderà: ma come mai tu, che sei liberista, in questo momento sei invece in un certo senso ancora pianificatore? In realtà, egregi colleghi, io direi al Ministro: « ben venga questa legge », se fosse abolito il monopolio d'importazione del grano, se non avessimo all'interno questa forma ibrida di mercato, una parte contingentato e una parte libero, se, in effetti, l'industria molitoria, l'industria della panificazione fossero l'una in condizioni di comperare il grano liberamente e l'altra di scegliere le proprie farine presso quei mulini che possono fornirle di qualità ottima ed a condizioni migliori, sempre che ci sia però libertà nell'acquisto del grano.

Ma se la libertà non sarà completa, i risultati, onorevole Ministro, saranno assolusamente negativi. Fino a quando non avremo abolito tutte le pesanti e costose impalcature della guerra, concedere indiscriminatamente la libertà di aprire nuovi mulini o panifici è un errore.

Oggi non dobbiamo dimenticare anche che un grande pericolo ci minaccia: l'accordo doganale italo-francese, per cui l'industria molitoria francese – che ha una potenzialità sufficiente a rifornire tutta la Francia e anche l'Italia con un prezzo del grano in Francia di franchi 2.275 al quintale – è in condizione di invadere il nostro paese e praticamente di smantellare le nostre industrie e di paralizzare l'agricoltura italiana.

Ma c'è di più: in questo momento il territorio nazionale è invaso dai cruscami tunisini. Se ne sono lasciati importare tanti che la Federazione dei consorzi agrari non è più in condizione di ritirare i cruscami nazionali ed ha rinunziato al monopolio che alla stessa ha consentito in passato larghi guadagni.

Allora, onorevoli colleghi, soprassediamo o, se non possiamo soprassedere per ragioni di prestigio o per gli impegni già presi di fronte all'opinione pubblica, apportiamo a questa legge quegli emendamenti che consentano l'apertura di nuovi mulini, che però abbiano delle attrezzature eccezionali e non siano mulini, come è detto nell'articolo 2, « che assicurino una sufficiente pulitura dei prodotti ». Non è con una sufficiente pulitura dei cereali ed una normale attrezzatura che si assicura un serio rinnovamento degli impianti, né la dizione della legge impone ai nuovi stabilimenti diagrammi completi e tali da sollecitare, ove ve ne fosse bisogno, un serio spirito di emulazione tra gli industriali, e la necessità di aggiornarsi in un periodo relativamente breve, per gli impianti antiquati. Apportiamo a questa legge alcune modifiche sostanziali, se vogliamo renderla seria ed utile, procediamo in modo che le nuove licenze siano date dopo esauriente

controllo degli organi periferici e mantenendo in vita e magari potenziandola al centro la commissione di macinazione, affinché tutti gli aumenti di produzione siano seguiti. Sarà questo il solo modo perché il Ministro possa avere una visione generale dei problematici beneficî o dei danni che la legge a breve scadenza potrà arrecare a questo importante settore della nostra economia.

Gli emendamenti che presenterò potranno attenuarne la portata e far considerare con maggiore ponderatezza le conseguenze. Questo sarà, a mio avviso, il mezzo migliore per fare gli interessi dell'industria, quelli non meno importanti dei lavoratori dell'arte bianca, e non ultimi, certamente, quelli dei consumatori.

FASCETTI. Non ho particolari ragioni, per oppormi all'approvazione di questa legge; mi riservo eventualmente di presentare alcuni emendamenti. Ma desiderei avere dall'onorevole Ministro un chiarimento.

Nella relazione – che non persuade, perché vi sono argomenti a sostegno del disegno di legge che non persuadono – si dice che « il disegno di legge è in armonia con l'indirizzo adottato nel campo della disciplina industriale », e cioè praticamente con l'abolizione di ogni disciplina. Infatti noi ricordiamo che nell'ottobre venne a cessare la disciplina per i nuovi impianti industriali; però, successivamente a quell'epoca, è stato fatto un programma per l'industrializzazione dell'Italia, per aumentare la produttività e, in un certo senso, per indirizzare il risparmio da investire .

Abbiamo parlato di questo programma in Commissione davanti al Ministro responsabile, onorevole Tremelloni, e fu fatto presente in quella discussione che per l'attuazione di questo programma occorreva necessariamente una certa disciplina, almeno in particolari settori, una disciplina per quelle attività industriali che fossero esuberanti al fabbisogno o sul piano nazionale, oppure anche in determinate zone, a seconda della loro produzione.

Si fece anche presente che disgraziatamente per il nostro Paese non possiamo portare l'industrializzazione ad un piano molto elevato, in quanto mancano i capitali da investire e di conseguenza si imponeva la necessità di evitare che questo risparmio andasse in certi settori ove già si constata una superproduzione, mentre era consigliabile che fosse favorito l'investimento in altri settori nei quali era necessario aumentare la produzione in modo da equilibrare queste deficienze.

Io penso che di fronte a questo programma predisposto dal C. I. R.-E. R. P. anche il Ministero dell'industria abbia orientato la sua attività nel senso di eventualmente limitare quegli impianti di cui c'è già esuberanza e dirigere l'iniziativa privata verso quei settori dove c'è deficienza di impianti industriali.

Siccome questo è il primo disegno di legge che regola un settore industriale dopo che è stata abolita ogni disciplina, chiedo all'onorevole Ministro che ci illumini sulle direttive del Ministero in materia di nuovi impianti, in quei settori dove c'è già esuberanza di produzione. Questo non dico tanto in riferimento al disegno di legge in esame, ma come questione di principio, dato che è bene conoscere quali sono gli intendimenti del Ministero competente.

FARALLI. Evidentemente questo disegno di legge è una conseguenza dell'altro che abolisce la disciplina degli impianti industriali. Ora, bisogna vedere in che maniera questa abolizione si concilia con il permanere della Sepral.

Io ricordo che nel biennio 1946-1947, quando esisteva la commissione per i nuovi impianti, ogni qualvolta si inoltrava ad essa una richiesta di un impianto molitorio, i commissari si preoccupavano particolarmente delle conseguenze che sarebbero derivate da questo nuovo impianto tenendo conto che ogni nuovo impianto industriale poteva richiedere determinati interventi dello Stato, sia per le materie prime, sia per la quota di grano per la macinazione. Su queste basi si sentiva il giudizio dei singoli uffici regionali della Sepral.

Indubbiamente, il collega Bonino ha fatto osservazioni di carattere tecnico che hanno importanza considerevole, ma ha richiamato anche problemi politici, sui quali non vogliamo indugiarci.

Sono tutte giuste le considerazioni dell'onorevole Bonino, secondo cui la nostra produzione è eccedente in quanto riceviamo farina e spaghetti, non riceviamo pane; ma probabilmente se gli americani avessero potuto risolvere il problema di mantenerlo fresco, ci fornirebbero anche questo... Ma queste sono conseguenze politiche del piano Marshall sulle quali ritorneremo, non senza rilevare che uguali osservazioni si possono estendere a tutti i settori dell'industria. Come conseguenza del piano E. R. P. oggi abbiamo una eccedenza di impianti rispetto alle necessità del consumo interno; e le necessità sono diminuite non solo per una contrazione del

consumo interno, ma anche per una contrazione nell'esportazione, la quale è precisamente in funzione di quelle determinate imposizioni che ci vengono dai trattati che abbiamo stabilito con l'America.

Io penso però che il fatto di eliminare la disciplina nel settore molitorio non possa e non debba avere quelle conseguenze cui ha accennato il collega Bonino, perché una grande quantità di consumo di farina lo si ha specialmente nelle zone dove non esistono i grandi complessi industriali. Nè credo d'altra parte che convenga ai grandi complessi industriali di costituire grandi impianti in quelle zone dove il consumo è scarso: in esse potranno sorgere impianti molitori per servire quattro o cinque frazioni, dove la distanza fra i molini sia di 8 o 9 chilometri. Quindi penso che il cosidetto artigianato molitorio da una maggiore libertà di impianti non verrebbe ad essere danneggiato ed anzi potrá svilupparsi là dove c'è consumo diretto, non nei grandi centri, ma nei centri periferici e di campagna, dove di pane se ne consuma molto perché vi sono pochi alimenti di contorno al pane.

Relativamente alla panificazione, non sono d'accordo con l'onorevole Bonino. Ci sono chiari e precisi termini stabiliti dalla legge: su questi termini, se le amministrazioni locali funzionassero, il pane dovrebbe essere come si deve. Il pane è cattivo perché i termini di legge non vengono fatti osservare.

Quando sono stato sindaco di Genova, in alcuni giorni ho fatto chiudere 150 panifici, appunto perché l'umidità del pane superava il 27 per cento. Se le amministrazioni comunali non vigilano, è naturale che i panifici facciano ciò che loro conviene: se c'è un'umidità maggiore, è naturale, il panificatore ha un maggior guadagno ed il danno è del consumatore. Ma ciò avviene non per colpa della legge, bensì delle amministrazioni comunali che non hanno provveduto a controllare come dovrebbero perché i panifici panifichino secondo le norme stabilite dalla legge e che devono essere rispettate.

Quindi, se una raccomandazione dovessi fare, la farei al Ministro dell'interno affinché richiami le prefetture le quali a loro volta richiamino le amministrazioni comunali ad una maggiore osservanza della legge.

A me pare, quindi, che le osservazioni fatte dal collega Bonino le potremmo riflettere a tutte le branche dell'industria.

È vero che c'è una esuberanza di produzione nel campo industriale molitorio, ma è altrettanto vero che questa esuberanza non può ostacolare la possibilità di una concorrenza, e ciò noi osserviamo pur non essendo liberisti. Noi di estrema sinistra siamo dei pianificatori; ma pianificare, significa preparare condizioni di lavoro che permettano di distribuire con maggiore larghezza i prodotti alle classi lavoratrici.

Piuttosto, vorrei chiedere al Ministro quali sono i rapporti con l'Alto Commissariato per l'alimentazione; quali sono le condizioni in cui si verrà a trovare il nuovo molitore rispetto alle esigenze dell'alimentazione; quali sono le condizioni del nuovo molitore di fronte ai molini che avevano già assegnata una certa quantità di materie prime da preparare.

Ci sono altri settori in cui occorre una chiarificazione: per esempio, il settore dell'importazione. Ci sono dei commercianti di grano i quali vorrebbero importare e non possono perché non avevano la licenza prima del 1939. Così in altri settori, nel settore degli olî minerali e di altri prodotti.

La verità è questa: che se entriamo su questo terreno della libertà di nuovi impianti nell'interesse della popolazione, bisogna che questo principio si estenda. Oggi ci sono importatori che hanno importato durante il periodo fascista i quali sono privilegiati inquantoché le nuove ditte, non avendo importato prima del 1939, non lo possono ora.

Vorrei che l'onorevole Ministro rivedesse questo sistema d'accordo col collega del commercio estero e d'accordo con tutti gli altri settori, perché tutte queste incongruenze possano essere eliminate.

Concludendo, penso, onorevoli colleghi, che questo progetto rientri un po' nel piano generale dell'attuazione della libertà da vincoli, non in senso antipianificatore; e sono convinto che in questo settore i piccoli potranno ugualmente fare la concorrenza ai grandi perché sanno lavorare.

Comunque sia, se si fanno grandi impianti, si occuperanno nuovi operai e mi pare che su questo criterio possiamo essere d'accordo. Perequazione della mano d'opera significa un po' perequazione della miseria; tuttavia è una perequazione che consente ad alcuni settori di poter vivere.

Per conseguenza, penso che nella discussione dei singoli articoli si potranno presentare emendamenti. Ma ciò che è soprattutto necessario è che l'onorevole Ministro ci precisi quali saranno i rapporti dei nuovi impianti rispetto agli impegni che ha il

settore dell'alimentazione con gli impianti precedenti. Perché è su questo punto che verte il problema: molti ritengono di fare nuovi impianti perché pensano di poter avere le aliquote ufficiali dal settore dell'alimentazione.

Chiarito questo punto, io credo che si possa procedere all'esame dei singoli articoli.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e commercio.* Il panorama creato dall'intervento dell'onorevole Bonino mi ha veramente lasciato perplesso. Eppure, se si esamina il disegno di legge, tenendo conto di ciò che è stato fatto abolendo le disposizioni che stabilivano l'intervento economico nella concessione di nuovi impianti, è facile comprendere come esso sia a queste disposizioni strettamente collegato.

L'esistenza di un numero di molini eccedente le possibilità di lavoro ha creato ugualmente delle situazioni di monopolio, perché durante tutto il periodo del vincolismo, quei determinati mulini e quei determinati impianti di panificazione ricevevano, in sede di limitati quantitativi a disposizione, tutto ciò che poteva essere assegnato al settore, e ciascuno di essi impediva ad altri nuovi, di poter sorgere e lavorare.

Nascevano però le necessità locali o gli appetiti locali per creare nuovi impianti; ed allora si ricorreva a tutti gli interventi possibili per riuscire ad ottenere ciò che era ufficialmente negato in partenza dalle disposizioni vigenti, suggerite da considerazioni di vincolismo economico, per la necessità di non aumentare gli impianti stessi.

Gli impianti sono aumentati ugualmente; senonché ciascuno l'ha fatto in regime di monopolio proprio.

Per quanto riguarda la macinazione abbiamo dimenticato tutte le sconcezze che avvenivano in alcuni settori in sede di molitura del grano.

Comunque, se si scende ad esaminare il problema e si considera che esistono, per esempio, tuttora al Ministero dell'industria e nelle sedi periferiche, in corso di istruttoria, 4000 pratiche per nuovi impianti; se si considera che ogni pratica richiede una lunghissima istruttoria e che ci sono interventi di personalità politiche per riuscire ad ottenere che un determinato impianto possa essere autorizzato; se si considerano i ricorsi opposti da coloro che si ritengono lesi; se si considera che tante volte il Ministero dell'industria e commercio ha dovuto incaricare il proprio nucleo della finanza per accertare pretese irregolarità e accuse circa compensi che sarebbero stati offerti ai propri funzionari, si capisce come si sia creata una situazione difficile.

Basta tener presente che le istruttorie delle domande in periferia durano da due a tre anni, il che rende necessario moralizzare anche questo settore, che si moralizza solo consentendo che coloro che sono capaci di impiantare una installazione moderna possano far concorrenza agli altri. E si moralizza solamente quando si aboliscono le barriere erette intorno agli impianti, e si moralizza solo se decidiamo di non vietare alle nuove iniziative di correre eventualmente la propria alea.

Risponderò più tardi all'onorevole Fascetti in merito alle direttive del Ministero circa un piano a lungo termine.

Per mostrare fino a qual punto ci si è dovuti destreggiare per quanto riguarda queste pratiche e quale situazione si sia creata, mi consentano gli onorevoli colleghi di citare alcuni casi tolti da un florilegio abbondantissimo: da questi casi dedurranno quanto sia urgente uscir fuori da una situazione che a volte diventa perfino ridicola.

Per esempio la ditta Fausti Nicola con impianto molitorio della potenzialità di quintali 82 ha presentato una domanda per un nuovo impianto nel luglio 1946, prima respinta e poi riesaminata in seguito alle pressioni del sindaco e del prefetto; ci sono, poi, interventi di un Ministro e di un Sottosegretario; domanda accolta nell'aprile 1948 e licenza rilasciata alla ditta nel gennaio 1949.

Un altro caso: la ditta Giovannelli Domenico con impianto molitorio di potenzialità inferiore a quintali 50; domanda per un nuovo impianto presentata nel luglio 1946; la ditta ottiene il 5 settembre 1946 una autorizzazione provvisoria del prefetto, annullata nel luglio 1947 dal Ministero in sede di decisione del ricorso, perché non conforme alle norme del decreto 1890. Il Giovannelli ripete la domanda al prefetto e provoca un ricorso gerarchico; tale ricorso è deciso favorevolmente all'interessato.

Ditta Fratelli Quartulli, impianto di 45 quintali di potenzialità; domanda per nuovo impianto inoltrata nel febbraio 1946, accolta dal prefetto con autorizzazione provvisoria: il mulino viene esercito per circa un anno. Nel 1947 il prefetto decide di non rinnovare la licenza, il che provoca un ricorso gerarchico, deciso dal Ministero. Di detta pratica deve essere interessato il comando del nucleo della guardia di finanza in dipendenza del fatto che alcuni millantatori assicurarono al

Quartulli il buon esito del suo ricorso. Pertanto furono denunciate all'autorità giudiziaria più persone implicate, per fortuna tutte estranee all'amministrazione.

Ditta Palmiotti Alfonso, impianto autorizzato dal Ministero previo parere favorevole della commissione per la macinazione. In seguito a ricorso di una ditta concorrente ed anche per intervento del Gabinetto del Ministero è stata disposta una ispezione condotta a termine dal primo segretario dottor Alessio; fu confermata la decisione favorevole e pende ora ricorso al Consiglio di Stato.

Ditta Carriello, potenzialità 108 quintali giornalieri; domanda di nuovo impianto presentata nel marzo 1947, rigettata dal Ministero nell'aprile 1948. In seguito all'intervento di senatori e deputati la domanda fu riesaminata e decisa favorevolmente nel dicembre 1948. Nelle more della seconda decisione un senatore comunicò che un'altra ditta, la quale aveva ottenuto poco prima altra concessione, si era offerta di interessarsi prospettando la necessità di sborsare denaro. Il comando del nucleo di finanza accertò trattarsi di voci destituite di ogni fondamento.

Ricorsi della Ditta Pinelli contro Ciabattini: si tratta di due ricorsi per cui il Ministero non ritenne di adottare alcuna decisione in merito all'opposizione stessa, in quanto l'autorizzazione provvisoria concessa dal prefetto al Ciabattini lasciava impregiudicati i diritti del Pinelli. Pertanto al Ciabattini, una volta costruito il mulino, fu inibito l'esercizio della macinazione, suggellandosi il macchinario. Nel dicembre 1947 fu fatto rilevare all'ufficio competente che non era stata presa alcuna decisione sul ricorso del Ciabattini; ciò avvenne perché al Ministero non era stato mai trasmesso l'originale di tale ricorso. Richiesti i documenti, il ricorso fu deciso nel febbraio 1948. Ciò provocò un ricorso al Consiglio di Stato da parte del Pinelli ricorso che è ancora pendente. Il Ciabattini inoltrò un esposto al Capo dello Stato e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Altro caso: Marafiotti Grazia contro Nasso Martino per impianto d'un molino di seconda categoria a Taurinovo (Reggio Calabria): il ricorso fu accolto dal Ministero, ma il prefetto non dette esecuzione al decreto perché non ritenne conforme alle necessità degli agricoltori la chiusura di detto mulino. Da qui, una serie di ricorsi. Data poi la segnalazione dell'arma dei carabinieri che riferiva su un assembramento della popolazione che reclamava l'apertura del molino, nonché a seguito d'una comunicazione dell'Ispettorato generale del Ministero del tesoro in merito alla concessione data al Nasso Martino, fu dato incarico all'ispettore di Napoli di recarsi sul luogo. Egli vi si recò accompagnato anche da un membro del Commissariato per la sanità. Si dovettero anche fornire notizie al Ministero dell'interno. Le accuse rivolte contro qualche funzionario risultarono infondate (come del resto, ad onor del vero, risultano sempre infondate accuse di questo genere). Al loro arrivo in paese furono attesi – nientemeno! – dalla popolazione tumultuante. Ad ogni modo fu riesaminata la pratica e fu respinto il ricorso della Marafiotti.

Come vedete, ho qui un florilegio di casi, ma se ne potrebbero citare numerosissimi altri, anche per il settore della panificazione.

Ecco un caso che riguarda la panificazione: ricorso di una cooperativa per l'apertura di un forno in Vallenuova (Alessandria): la cooperativa chiese il 4 gennaio 1947 l'autorizzazione per l'esercizio, ma la domanda fu respinta dal prefetto in data 18 aprile 1947. Più tardi, con provvedimento 29 maggio 1947, il prefetto concesse l'autorizzazione, e provocò il ricorso di quattro panificatori del luogo. Il Ministero accolse il ricorso. In dipendenza di tale decisione, il presidente della cooperativa si rivolse al Ministero e al prefetto di Alessandria, adducendo principalmente – in appoggio alla richiesta di apertura del forno – la ragione che il forno che si chiedeva di aprire era stato distrutto dai fascisti e che per il rinnuovo era stata anticipata da quattro soci la somma occorrente. Il Ministero, interessato dal prefetto e dall'U. P. I. C., rigettava il ricorso dei quattro panificatori. L'U. P. I. C. dovette però trasmettere un ricorso in cui prospettava non essere l'attuale forno della cooperativa precisamente quello che era stato distrutto dai fascisti, e l'ufficio chiedeva la conferma o meno del provvedimento di rigetto del ricorso. Il Ministero rispose confermando il rigetto del ricorso dei quattro panificatori. A questo punto, a favore dei ricorrenti intervenne un senatore, che si era interessato della questione anche presso il prefetto di Alessandria, adducendo anche alcune considerazioni sull'operato di un funzionario dell'U. P. I. C. Vi fu anche una interrogazione alla Camera. Richiesta di informazioni, l'U. P. I. C. comunicò di non essere in grado di dare le informazioni richieste.

Il prefetto, da parte sua, pregava poi il Ministero, in base al risultato delle indagini e all'intervento di personalità politiche, di

riprendere in esame la questione. Così stando le cose, fu dato incarico al capo divisione dottor Romano di recarsi sul luogo per accertamenti. Egli, dopo vari abboccamenti, escluse la colpa da parte del funzionario dell'U. P. I. C., informando tuttavia che in realtà il forno della cooperativa non era quello che era stato distrutto dai fascisti. Intanto, sulla scorta di elementi assunti, la cooperativa era stata autorizzata a panificare per conto di terzi e, tenuta presente la finalità mutualistica di essa, il Ministero decise il rigetto dei ricorsi dei quattro panificatori.

Qui ho citato solo alcuni casi particolari, ma per qualsiasi impianto di panificazione o per qualsiasi apertura di molino, sorgono le stesse questioni: interessi contrastanti, mobilitazione di parlamentari; che sono costretti a ricevere lettere e ad intervenire a loro volta presso il Ministro o il Sottosegretario, accuse di ogni genere lanciate contro funzionari del Ministero se un molino o un impianto di panificazione viene o non viene concesso. È proprio così: che venga o non venga concesso, le accuse sono lanciate ugualmente dalla parte che rimane insoddisfatta.

Ora, quando esiste una situazione di questo genere, quando tuttavia questa situazione non elimina la possibilità di impiantare nuovi molini e nuovi impianti di panificazione, quando questi molini ed impianti sorgono ugualmente in qualsiasi modo (e abbiamo visto che dopo la guerra e durante la liberazione sono sorti perché si avvalevano di situazioni locali, etc.), quando si pensi che pochissimi di questi molini e di questi impianti di panificazione sono in condizione di fare un prodotto buono sotto tutti i punti di vista, quando si pensi che pochi impianti di macinazione, in confronto alle necessità di riduzione di costi, sono in condizione di praticare questa riduzione, è chiaro che – in definitiva – il fatto che le ditte siano libere di rinnovarsi o no, proprio ciò sconsiglierebbe di limitare i nuovi impianti, né – io credo – aumenterebbero soverchiamente i nuovi molini.

Infatti, è comodo fare pressioni presso uomini politici o eccitare folle al tumulto, ma nel momento in cui si sapesse che tutto può avere termine, allora automaticamente alcuni degli impianti più antiquati sentirebbero la necessità di aggiornarsi o di scomparire, e la concorrenza convergente costringerebbe gli impianti a produrre a più buon mercato. E non solo, ma tutte le industrie fabbricatrici di macchine per la macinazione e la panificazione ne avrebbero senza dubbio un vantaggio. Questo è ovvio che debba accadere. Ma è ovvio che solo questo può permettere di rinunciare a indagini ed istruttorie difficilissime e complicatissime, e che soprattutto continuano a mantenere in uno stato di disagio tutta una categoria che non si assesta economicamente.

Questo, per quanto riguarda l'esame in dettaglio della situazione.

Alcune osservazioni dell'onorevole Bonino credo che siano contestabili. Egli è un tecnico e un competente. Questo provvedimento è frutto dello studio lungo e paziente dei funzionari del Ministero. È chiaro che non è farina del mio sacco, perché l'hanno preparato i funzionari, ma contro la loro volontà, perché tengo a dichiarare che se ci fu provvedimento osteggiato fin dal principio, questo è stato proprio il provvedimento che ho l'onore di discutere qui oggi con voi. Ed è ovvio, perché c'è tutto un ufficio che si smobilita, c'è un ufficio che è stato costituito per funzionare nel senso di mantenere la struttura vincolistica esistente, ove sono funzionari degnissimi e di valore che sono permeati della convinzione che esso sia indispensabile. Ora, è umano che questi funzionari hanno pur diritto di sentirsi molto scontenti ed è logico che abbiano osteggiato un po' questo provvedimento.

Ma vorrei dire a Bonino che questo provvedimento è precisamente il frutto dello studio di quei funzionari, che nella loro lealtà hanno lavorato per attuarlo secondo le direttive del Ministro e che hanno avuto il consenso della maggioranza della Camera. E, tra parentesi, desidero dire che non fu alla Mostra del tessile che io diedi comunicazione di questo disegno di legge, ma sin da quando si discussero i bilanci, allorché risposi all'onorevole Ariosto che voleva eliminare una forma di vincolismo economico nel campo della macinazione e della panificazione ed io accolsi la richiesta dell'onorevole Ariosto.

L'onorevole Fascetti fa osservare che questo disegno di legge può essere in contrasto con le direttive generali. No, perché, se ci sono settori che vanno controllati agli effetti degli investimenti di capitali, questi settori li controlliamo attraverso il Comitato del credito e del risparmio, e si tratta dei settori della siderurgia, dell'elettricità, della meccanica, in particolar modo della meccanica pesante. Di conseguenza, non si possono mantenere disposizioni vincolistiche sui nuovi impianti di macinazione quando per gli altri settori è stata abolita la legge sui nuovi im-

pianti. Se non si fosse fatto il disegno di legge che ho l'onore di discutere con voi, ciò non toglierebbe che i capitali verrebbero ugualmente investiti. Oggi è possibile perciò che, con la libertà da vincolismi, in questo settore sorgano solo gli impianti seri ed ineccepibili.

Non sono poi d'accordo con l'onorevole Bonino che il pane, nei grandi impianti di panificazione, esiga l'« uomo ». Senza dubbio occorre sempre l'uomo che conosca il mestiere, ma la visione idilliaca dell'uomo curvo davanti al forno è roba d'altri tempi.

Rinuncio poi a discutere con l'onorevole Faralli, perché si uscirebbe dal piano tecnico per arenarsi sulle secche delle aride ed inutili discussioni sulla questione del piano E. R. P..

Per quanto riguarda gli altri settori, vi sono altri feudi, altri privilegi che non consentono di lavorare ai concorrenti. Sono d'accordo nell'auspicare che ciò finisca al più presto possibile non solo al mio ministero ma anche a quello del commercio con l'estero.

Per quanto riguarda il grano, alcune osservazioni dell'onorevole Bonino sono esatte, specialmente quelle riguardanti il grano duro, il grano per la pastificazione. È ovvio che se si potesse avere tutto il grano duro che si vorrebbe avere, le cose andrebbero molto meglio, soprattutto per la pastificazione, oltre che per la molitura.

Si spera che la decisione di eliminare in futuro gli ammassi e di eliminare il tesseramento farà convogliare i grani duri nell'Italia meridionale per la pastificazione. Tutti ne saranno avvantaggiati, tanto più se la politica commerciale e i rapporti con l'estero faranno sì che si possa tornare ad esportare le nostre paste alimentari in tutti i Paesi del mondo. A questo proposito devo dire che le cose sono molto cambiate da dieci anni a questa parte, in quanto molti Paesi, che erano prima compratori, sono diventati essi stessi esportatori. Ad ogni modo, un orientamento nel senso di convogliare per i molini dell'Italia meridionale il massimo quantitativo di grani duri, può avere conseguenze favorevoli. Anche perché non ci siano delle differenze rispetto agli altri settori industriali, il Ministero raccomanda che il disegno di legge venga approvato presto, perché. come dicevo, non è ammissibile che venga tenuta in piedi per alcuni settori una forma vincolistica che non può che portare detrimento, e che comunque non esclude la costruzione di nuovi impianti per la panificazione e la molitura. Per quanto concerne la domanda rivoltami dall'onorevole Faralli, ricordo che quando l'onorevole Ariosto presentò quel suo ordine del giorno, esso fu accolto dal Ministro, ma in quell'epoca si oppose al disegno di legge il Commissariato dell'alimentazione; senonché, se si volessero costruire in questo momento impianti nuovi, occorrerebbero diversi mesi, ed in tal modo si riuscirebbe a raggiungere il momento nel quale la cessazione del tesseramento e della distribuzione del grano dagli ammassi, eliminerebbe le ragioni di dubbio a suo tempo invocate dall'A. C. A..

SAGGIN, *Relatore*. Per dare maggior sodisfazione all'onorevole Faralli, desidero aggiungere che proprio recentemente una circolare della Sepral ha stabilito che anche tutti i nuovi impianti di macinazione di alta categoria hanno diritto all'assegnazione in parti determinate uguali o in proporzione al consumo della provincia. Quindi, praticamente, l'Alto Commissario Ronchi ha messo in pratica la nuova legge.

MICHELINI. Desidererei sapere se, data la situazione che ci è stata rappresentata dall'onorevole Bonino (e cioè impianti già sufficienti per la nostra produzione), il dare una così larga possibilità di nuovi impianti non possa incidere negativamente su una eventuale diminuzione del costo del pane e della pasta. Le ragioni sono ovvie e non credo di dovermi fermare a spiegarle, data la delicatezza di questo settore che consiglia le maggiori cautele possibili.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria*. Io escludo che la libertà data in questo caso consenta una corsa verso la creazione di nuovi impianti. Ma se un impianto nuovo venisse creato (in quanto potessero consentirlo situazioni locali), indubbiamente esso farebbe concorrenza agli impianti già esistenti e, a loro volta, quelli esistenti farebbero concorrenza all'impianto nuovo. Avvenendo questa reciproca concorrenza, diminuirebbe il costo del prodotto. Questa diminuzione non avviene – invece – qualdo molini e panifici sanno di poter contare su un ordine chiuso.

Io credo anzi che, a seguito dell'eliminazione degli ammassi e di tutte le spese relative, e con l'ausilio di quella concorrenza che verrà a determinarsi, il prezzo del pane dovrebbe diminuire considerevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei

panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previste dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti ».

SAGGIN, *Relatore*. Faccio rilevare che in questo articolo occorre rettificare un errore materiale: la legge 2 giugno 1939, non porta il n. 1288, bensì il n. 739.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con la rettifica proposta dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« I molini automatici e semi-automatici, a palmenti, o comunque a bassa macinazione, destinati alla produzione di sfarinati per la alimentazione umana, debbono essere dotati:

1°) di apparecchi che assicurino una sufficiente pulitura dei prodotti da sfarinare;

2°) di macchinari idonei a garantire la razionale utilizzazione dei prodotti stessi ».

L'onorevole Bonino ha presentato un articolo sostitutivo del seguente tenore:

« I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono molini ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semi-automatici, dotati:

1°) di apparecchio completo di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

2°) di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e i sottoprodotti della macinazione, in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

« Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri, che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano in condizioni di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

« I molini classificati a bassa macinazione possono macinare soltanto per conto terzi ».

BONINO. Lo scopo di questo emendamento è proprio quello di andare incontro al desiderio dell'onorevole Ministro, cioè che i nuovi impianti abbiano effettivamente un'attrezzatura completa, e non soltanto all'altezza di assicurare la « sufficiente pulitura » di cui all'articolo 2 del testo governativo. I molini devono – in altri termini – dare garanzia di essere tecnicamente rispondenti e modernamente attrezzati.

SAGGIN, *Relatore*. Sono contrario alla classificazione proposta dall'onorevole Bonino, anzitutto perché la classificazione, anche se non nel vero senso della dizione da lui proposta, c'era già nell'altra legge; ma sono contrario in particolare perché la suddivisione in categorie è stata l'elemento principale e la base di tutte quelle sorte e perpetuatesi durante la guerra.

Effettivamente durante l'altra guerra c'erano tre categorie: in prima categoria erano i molini cosiddetti industriali, che macinavano per conto del commercio; in seconda categoria, i molini per conto dei consumatori. Poi c'erano molini che potevano operare nella prima e nella seconda categoria.

Ad un certo momento fu chiesto ai molini di optare o per il commercio o per i consumatori e l'opzione servì a creare il privilegio dell'assegnazione. Infatti, a ricevere le assegnazioni dalla Sepral sono stati i molini che lavorano per il commercio, rinunciando al lavoro per conto terzi, ed hanno ricevuto assegnazioni per importi superiori a quelli del 1935 e del 1936.

Ora, se includiamo anche nella nuova legge il principio della classifica, sia pure classifica di carattere tecnico, possiamo trovarci nelle stesse situazioni che hanno creato le accennate condizioni di privilegio o addirittura di monopolio.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria*. Se la classificazione dei molini, con queste indicazioni molto specifiche e di carattere tecnico che servono a sostituire l'infelice dizione « sufficiente pulitura », è intesa ad assicurare la creazione di molini ideali, sono d'accordo.

BONINO. Senz'altro è così.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria*. Per quanto riguarda la categoria dei molini abilitati alla macinazione soltanto per conto terzi, mi associo a quanto ha osservato l'onorevole relatore.

BONINO. Ritiro l'ultimo comma del mio emendamento.

SEMERARO GABRIELE. L'emendamento Bonino è soprattutto tecnico ed è necessario, perché ci dobbiamo riportare nel campo pratico. Il contadino che porta il suo grano non ha bisogno tante volte dell'impianto di pulitura perché il grano lo pulisce la sua donna a casa, e lui stesso lo immette nella macina.

Ora, è necessaria la pulitura, ma da pulitura a pulitura c'è una grande differenza. Secondo l'articolo, con la dizione « sufficiente pulitura », basterebbe un buratto a dire che la pulitura è sufficiente. Ma noi sappiamo che, oltre a togliere i corpi estranei e le vecce, è necessaria anche una bagnatura del grano. Chi vive nei molini sa che, dopo che il grano viene messo nell'acqua pulita, quell'acqua vien fuori impregnata di tante sostanze ed è ottima per irrigazioni. Noi mugnai usiamo infatti questa acqua per irrigare gli orticelli.

Perciò pregherei di seguire questo consiglio che non danneggia, perché il molino per conto terzi ha fatto e farà sempre il conto terzi. Si tratta di convincere l'interessato a servirsi di un'attrezzatura più tecnicamente affinata.

Condivido e faccio mie le osservazioni del collega Bonino e voterò il suo emendamento specie dopo il ritiro dell'ultimo comma di esso.

FARALLI. L'articolo 2 stabilisce che i molini devono essere dotati di apparecchi e di macchinari idonei, ecc.. Ma quelli che già esistono e che non hanno impianti di questa natura, devono trasformarsi o possono rimanere come sono? E in quanto tempo questa trasformazione è consentita?

SAGGIN, *Relatore*. Svolgerò a suo tempo un emendamento a questo proposito.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonino, del quale il proponente ha ritirato l'ultimo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici ».

FARALLI. Vorrei fare un'osservazione: ci sono molti molini, specialmente vecchi, che hanno la macine di pietra. Ora, la pietra lascia dei residui che sotto certi aspetti possono costituire quegli elementi nocivi di cui parla questo articolo.

BONINO. In generale si tratta di pietre che non hanno alcun residuo di piombo o sostanza velenosa. Aumentano semplicemente le ceneri, ma non contengono o non danno prodotti tossici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5 mila abitanti, i panifici di nuovo impianto debbono essere dotati:

1°) di impastatrice meccanica;

2°) di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico ».

L'onorevole Fascetti propone di sopprimere nel primo comma di questo articolo le parole: « Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5 mila abitanti ».

FASCETTI. Io trovo non giustificata la differenza che si fa fra comuni che hanno 5 mila abitanti e comuni con popolazione superiore. Dato che nell'impiantare un'impastatrice meccanica in un forno si guarda a ragioni di carattere economico, igienico-sanitario ed anche di igiene del lavoro, e siccome siamo in regime di libertà di impianti, e ci potrebbe essere un comune con 4 mila abitanti e con un impianto solo e un comune di 5 mila abitanti con 5 impianti, io credo che le prescrizioni in esame debbano operare per tutti i comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti.

MAZZALI. Evidentemente, però, questa precisazione dei 5 mila abitanti, dipenderà da motivi tecnici.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Mazzali, io credo che il motivo sia più che altro quello di conservare una tradizione. Ad ogni modo, chi farà un nuovo impianto dovrà farlo secondo i dettami della tecnica moderna.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento soppressivo Fascetti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro ».

SAGGIN, *Relatore*. Credo che sarebbe il caso di aggiungere la parola « altre » dopo le parole « previste dalle »; cioè: « previste dalle altre leggi e dai regolamenti ».

MAZZALI. Credo sia inutile.

SAGGIN, *Relatore*. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro ».

FARALLI. Io ho l'impressione che questo articolo 6 ricostituisca gli impacci burocratici cui vorremmo ovviare. E allora che cosa abbiamo semplificato ? Ricadiamo negli stessi errori e negli stessi abusi – sia pure involontari – in cui siamo vissuti finora. Invece bisognerebbe usare lo stesso sistema che si usa per gli impianti industriali: quando un industriale vuol fare un impianto, fa un disegno, lo porta all'ufficio competente del comune e lo fa esaminare per l'approvazione. Ma se dobbiamo seguire tutta la trafila burocratica contempletata all'articolo 6, si creerà di nuovo l'antico sistema: ci saranno le solite raccomandazioni, ecc.

A me pare che questo articolo sia per lo meno superfluo o pleonastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« L'esercizio dei molini e panifici nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti alla licenza da rilasciarsi dall'ufficio provinciale dell'industria e commercio previo esame tecnico del progetto da parte della commissione di macinazione istituita presso il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio sanitario competente per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti in materia di igiene del lavoro ».

BONINO. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che l'articolo 6 sostitutivo che ho presentato, in realtà ripete integralmente l'articolo 6 del disegno di legge. Aggiunge soltanto che gli impianti devono essere in un ultimo stadio autorizzati dalla commissione di macinazione istituita presso il Ministero. Ciò, al fine di dare possibilità al Ministro di controllare i nuovi impianti.

SAGGIN, *Relatore*. Mi oppongo alla proposta dell'onorevole Bonino per ragioni molto semplici: anzitutto, per una questione di carattere burocratico. L'onorevole Ministro ci ha detto di alcuni casi particolari sorti durante il periodo dalla liberazione ad oggi. Se dovessimo far risorgere – sotto altra forma apparentemente diversa – una nuova commissione in seno al Ministero, tutto quanto è accaduto finora accadrebbe certamente anche nel futuro.

D'altra parte, l'articolo 6 dà la garanzia sia di un controllo per la parte tecnica, sia di un controllo per la parte igienico-sanitaria. Possiamo quindi essere tranquilli.

Non possiamo pertanto accettare la proposta del collega Faralli di trasferire in questo articolo quanto si prescrive per le iniziative industriali, perché dobbiamo preoccuparci che sia controllata in modo efficace la situazione igienico sanitaria – oltre a quella tecnica – in questo settore.

Pertanto, io chiedo che l'articolo 6 venga approvato nel testo proposto.

FARALLI. Ritengo che le parole: « sono soggetti a licenza da rilasciarsi dall'ufficio provinciale dell'industria e commercio » si possano sopprimere in modo che si diminuiscano gli ostacoli burocratici; e d'altra parte, se con una nuova legge conferiamo un nuovo mandato a questi uffici dell'industria e commercio, quando li sopprimeremo ? E a chi demanderemo questi compiti quando questi uffici saranno soppressi ?

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e commercio*. Non è possibile. Oggi ci sono ancora, ma il disegno di legge per incorporare gli U. P. I. C. nelle Camere di commercio c'è già.

Dato che questo articolo 6 è stato studiato in tutti i suoi riflessi, pregherei la Commissione di non volerlo modificare, e perciò non posso accogliere neanche la proposta dell'onorevole Bonino.

BONINO. Allora ritiro senz'altro il mio emendamento.

SAGGIN, *Relatore*. Propongo di aggiungere la parola « anche » dopo le altre: « dalle leggi e regolamenti ».

FERRARIO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro che il disegno di legge per la soppressione degli U. P. I. C. è già pronto e dell'impegno formale che, soppressi, gli U. P. I. C. le loro mansioni passeranno alle camere di commercio e voterò a favore dell'articolo.

MAZZALI. Non mi rendo conto della ragione dell'emendamento Saggin tendente ad aggiungere la parola « anche ».

SAGGIN, *Relatore*. La mia proposta tende ad uniformare la formulazione dell'articolo 6 con quella dell'articolo 5: « dalle leggi e dai

regolamenti anche in materia di igiene del lavoro ».

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e commercio*. Tanto l'articolo 5 quanto l'articolo 6 si riferiscono a leggi e regolamenti che riguardano la macinazione, ma « anche » a leggi e regolamenti che riguardano l'igiene del lavoro. Ora, conviene uniformare le formulazioni dei due articoli per ragioni di euritmia.

MAZZALI. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo ministeriale con l'aggiunta proposta dall'onorevole Saggin.

(*È approvato*).

L'onorevole Bonino ha presentato il seguente articolo 6-*bis*.

« Le nuove licenze di panificazione potranno essere rilasciate a coloro che dimostrano di avere frequentato le scuole d'arte bianca di Torino, di Cagliari o di Roma, e di essere in possesso di regolare diploma o che abbiano lavorato in uno o più panifici per un minimo di due anni, quali addetti alla panificazione ».

MAZZALI. Non condivido la necessità di specificare che debba trattarsi delle scuole di Torino, Cagliari e Roma.

BONINO. Sono le tre sole scuole di panificazione esistenti in Italia.

MAZZALI. Ma se nel futuro se ne costituissero altre a Palermo o a Milano?

Io mi limiterei a dire che devono esibire un diploma rilasciato dalle scuole riconosciute senza alcuna specificazione.

BONINO. L'interessante è che abbiano lavorato in un panificio e che conoscano effettivamente il mestiere.

FARALLI. Vorrei che l'emendamento fosse semplificato. A me pare che la proposta dell'onorevole Bonino abbia senz'altro ragion d'essere dal punto di vista tecnico; però mi sembra – d'altra parte – che noi veniamo in tal modo a costituire un po' una casta chiusa, la casta dei panificatori.

Ora, se teniamo conto che in genere il titolare del panificio non è il solo a lavorare il pane, ma ci sono anche gli operai, e se teniamo conto che c'è una norma speciale regolamentare per la panificazione, con l'emendamento Bonino, ripeto, si viene a creare una casta chiusa. Secondo questo criterio anche per essere deputati occorrerebbe avere un determinato titolo!

Dunque, dal punto di vista tecnico, possiamo essere d'accordo che una certa selezione ci debba essere, però si tratta di un argomento industriale, di un argomento di lavoro, che è regolato da un preciso regolamento: il pane deve rispondere a determinati requisiti e a determinate esigenze.

BONINO. Che sono insufficienti, però.

FARALLI. Ripeto che non conviene creare caste chiuse, altrimenti favoriremo richieste di altre categorie che potrebbero domandare lo stesso privilegio: per esempio, di diplomati da determinate scuole di agraria.

FERRARIO. La preoccupazione dall'onorevole Faralli è distrutta in partenza da lui stesso, in quanto ha dichiarato che, come sindaco di Genova, fu costretto a far chiudere 150 panifici.

Io direi piuttosto che, qualora il titolare del forno non sia in possesso dei requisiti prescritti, debba assumere un collaboratore. Dunque, o il titolare o il suo collaboratore devono avere determinati requisiti.

BONINO. Accetto questo criterio.

FERRARIO. Quindi io propongo: Le nuove licenze di panificazione potranno essere rilasciate a coloro che dimostrino di aver frequentato scuole specializzate d'arte bianca o di essere in possesso di regolare diploma o che abbiano lavorato in uno o più panifici per un minimo di due anni come addetti alla panificazione.

E aggiungo: « Qualora il titolare non abbia questi requisiti, può essere obbligato ad assumere un dipendente che ne sia in possesso ».

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Faralli che, per moltissime attività che comportano una responsabilità, prevediamo una determinata competenza accertata da un certo titolo. Per esempio, per guidare una macchina occorre avere una patente, per il fatto che la tutela della pubblica incolumità impone che chi vuole servirsi dell'automobile dimostri e dia garanzie tecniche di saperla guidare.

Ora, mi sembra che in materia di panificazione occorra procedere con la massima prudenza, perché in effetti (e ne abbiamo prove anche a Roma), se dovessimo controllare minuziosamente i forni, dovremmo escludere due terzi di coloro che lavorano nei forni. Io mi sono occupato della questione della lavorazione del pane a Roma quando ero Sottosegretario e quando ero Ministro, ma non sono mai riuscito a far varare un provvedimento che cautelasse il consumatore, il quale va cautelato prima ancora del proprietario del forno o del lavoratore. Non siamo riusciti mai ad ottenere tutte le necessarie garanzie igieniche, tecniche, morali, perché

esiste un'assoluta collusione fra lavoratori e panificatori, collusione per cui si giunge a questa conclusione: che si fa a Roma del pane antigienico, per cui buona parte dei forni dovrebbero essere chiusi!

E allora, perché non cercare di risollevare quest'arte della panificazione (perché è un'arte!) esigendo in chi la esercita un livello maggiore di preparazione e di responsabilità?

FARALLI. In linea generale sono favorevole all'emendamento Bonino, ma con l'aggiunta proposta dal collega Ferrario, in maniera che sia garantita nel forno la presenza di un tecnico, così come si fa per le farmacie.

FASCETTI. Faccio osservare che non si potrebbe rilasciare una licenza sotto condizione che il titolare abbia questo particolare certificato, in quanto si verrebbe a porre una limitazione alla libera attività di tutti coloro che vogliono svolgere la loro opera nel settore della panificazione.

Vi è poi una difficoltà di ordine pratico, ed è questa: in Italia esistono tre sole scuole di panificazione, e non è concepibile che da tutte le parti d'Italia si debba andare a frequentare i corsi a Cagliari o a Torino o a Roma.

In ogni modo, sarebbe consigliabile che si istituissero scuole di panificazione in ogni capoluogo di provincia.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino mi ha fatto pervenire un nuovo testo dell'articolo 6-*bis*, da lui concordato con l'onorevole Ferrario, del seguente tenore:

« Le nuove licenze di panificazione potranno essere rilasciate a coloro che dimostrino di aver frequentato una delle scuole d'arte bianca specializzata o riconosciuta, e di essere in possesso del regolare diploma o che abbiano lavorato in uno o più panifici per un minimo di due anni quali addetti alla panificazione, o che dimostrino di essersi assicurata la cooperazione di chi ha tali requisiti ».

SAGGIN, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento. Se vogliamo abolire il vincolismo e i monopoli che ne derivano non è possibile accoglierlo. L'onorevole Ministro non ha fatto cenno al più grave inconveniente cui davano luogo le antiche disposizioni, cioè al monopolio delle licenze del molino e del forno ed al commercio delle licenze.

Oggi il proprietario di un molino o di un forno può cedere la licenza a chi offre il prezzo maggiore, e nel futuro, se fosse accolto l'emendamento Bonino-Ferrario, per il fatto che il titolare possiede un determinato requisito oppure ha un dipendente il quale possiede quel requisito, mentre altri possono non possedere i prescritti requisiti, si continuerà a verificare il fenomeno del commercio delle licenze.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono contrario all'emendamento Bonino-Ferrario.

SEMERARO GABRIELE. Sarei favorevole a che gli aspiranti alle licenze dimostrassero di aver condotto un forno automatico per almeno due anni.

LETTIERI. Ma quando la panificazione è sotto la sorveglianza dell'ufficiale sanitario, è inutile il diploma! Quando l'ufficiale sanitario certifica che il forno è ben condotto, non c'è bisogno di diploma e, d'altra parte se si richiede il diploma si troveranno vie traverse per ottenere il certificato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori mantengono l'emendamento?

FERRARIO. Lo dobbiamo mantenere. Non capisco perché non si debba pretendere da chi confeziona il pane un minimo di competenza! Voi non ammetterete di fare esercire una farmacia a chi non sia laureato in farmacia! L'ufficiale sanitario (per rispondere al collega Lettieri) interviene solo quando il pane ha già avvelenato i clienti!

Ad ogni modo, in che cosa violiamo la dignità umana? Noi diciamo soltanto questo: chi sa fare il panettiere faccia il panettiere e chi non sa farlo non lo faccia. La libertà deve conciliarsi anche con la necessità per i conduttori dei forni di non ledere i diritti e la salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6-*bis* nel testo Bonino-Ferrario.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione di macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione ».

MAZZALI. C'è una correzione lessicale da apportare a questo articolo: alla quarta riga, alle parole «di macchinari» debbono essere sostituite le altre «dei macchinari».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 con la rettifica di forma proposta dall'onorevole Mazzali:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
a) *per molini che possono macinare giornalmente:*	—	—
fino a 50 quintali	L. 5.000	L. 4.000
» 100 »	» 8.000	» 6.000
» 500 »	» 15.000	» 12.000
oltre i 500 »	» 30.000	» 24.000
b) *per i panifici che possono produrre giornalmente:*		
fino a 5 quintali di pane	L. 600	L. 500
» 10 » »	» 1.200	» 1.000
» 50 » »	» 2.500	» 2.000
» 100 » »	» 6.000	» 5.000
oltre i 100 » »	» 10.000	» 8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

Gli onorevoli Cerreti, Faralli e Natoli hanno proposto il seguente articolo sostitutivo:

«Gli esercenti di molini e di panifici devono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
a) *per molini che possono: macinare giornalmente:*	—	—
fino a 100 quintali	L. 40.000	L. 24.000
» 500 »	» 60.000	» 48.000
oltre i 1000 »	» 120.000	» 96.000
b) *per i panifici che possono produrre giornalmente:*		
fino a 50 quintali di pane	L. 10.000	L. 8.000
» 100 » »	» 24.000	» 20.000
oltre i 100 » »	» 40.000	» 32.000

«I molini che possono macinare giornalmente meno di 50 quintali di grano sono esenti dalla tassa di concessione governativa e dalla tassa annuale. Sono ugualmente esenti i panifici che possono produrre giornalmente fino a 10 quintali di pane ed i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità».

Evidentemente il concetto ispiratore di questo emendamento è quello di facilitare le condizioni di vita degli impianti piccoli e medi nei confronti degli impianti superiori.

CERRETI. È questo il principio che ha ispirato l'emendamento.

FASCETTI. Ritengo però che le tasse di cui all'articolo 8 del disegno di legge siano state poste per sopperire alle spese dei vari uffici che devono effettuare i controlli presso i molini e i panifici. Perciò l'indicazione è adeguata alla valutazione di spese che è stata fatta dal Ministero.

Non riterrei quindi opportuno aumentare le tasse per i nuovi impianti, perché altrimenti dovremmo affermare il principio anche per le altre industrie: cioè, ogni industria che inizia la propria attività dovrebbe pagare una tassa di concessione. E questo non mi sembrerebbe opportuno.

È opportuno, invece, stabilire una tassa annuale in rapporto alle spese che verranno incontrate dal Ministero per le verifiche presso i vari impianti.

Pertanto, lascerei le cifre stabilite nel progetto ministeriale.

FERRARIO. A mio modo di vedere, c'è sperequazione fra molini che possono macinare fino a 50 quintali, che sono in maggioranza molini artigiani, e molini di capacità superiore.

Credo che sarebbe equo abbassare la quota annuale per i molini fino a 50 quintali e aggravare proporzionalmente la quota per quelli oltre i 500 quintali.

SAGGIN, *Relatore*. Nella mia relazione ho accennato che, quando una determinata attività economica è subordinata alla concessione di licenze e all'accertamento di requisiti, è logico che lo Stato deve sostenere un costo, che è fatto di due elementi: le spese vive, rimborsate ai termini dell'articolo 18, e le altre spese che sono compensate secondo la tariffa in discussione.

Le cifre contenute nella tabella non sono certamente molto forti, se si paragonano con

altre tasse di concessioni governative (come, per esempio, le licenze commerciali). Quindi io le manterrei invariate, pur concordando con il principio di carattere sociale che muove l'onorevole Cerreti. Peraltro, anche il mugnaio che fabbrica un molino fino a 50 quintali può pagare con tutta tranquillità la piccola tassa di concessione governativa.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Saggin. Devo far notare che per la determinazione della tabella contenuta in questo articolo sono stati presi accordi anche col Ministero delle finanze.

CERRETI. Insisto sul mio emendamento che in sostanza risponde alla chiara esigenza di favorire gli artigiani, i piccoli mugnai e panificatori, e le imprese che hanno carattere non speculativo.

Qualora non fosse approvato, propongo che siano esclusi dalla tassazione alla lettera *a*) i molini fino a 50 quintali ed alla lettera *b*) i panifici a 10 quintali

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Cerreti.

(*Non è approvato*).

In linea subordinata, l'onorevole Cerreti ha proposto di escludere dalla tassazione dalla lettera *a*), i molini fino a 50 quintali e dalla lettera *b*) i panifici fino a 10 quintali.

SAGGIN, *Relatore.* Sul principio di carattere sociale sarei d'accordo, ma faccio osservare che, approvando questo emendamento, si andrebbe contro il sistema generale delle leggi fiscali, per il quale ogni licenza, ogni certificato, ogni documentazione importa una tassa di concessione governativa. D'altra parte, i grossi molini industriali sono appena 1.500, mentre i piccoli molini sono circa 30.000. Quindi lo Stato non può rinunciare alla riscossione delle tasse da questi 30.000 mulini.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Cerreti.

(*Non è approvato*).

FERRARIO. Propongo che alla lettera *a*) la tassa di lire 30.000 sia portata a 50.000 lire e quella di lire 24.000 a 40.000.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Ferrario che il suo emendamento non varrebbe a sanare le sperequazioni esistenti fra i diversi molini rispetto alle tasse perché oltre i 500 quintali la misura della tassazione rimarrebbe sempre la stessa.

FERRARIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9.

«Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10.

« Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11.

« La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza prevista dal regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e successive modificazioni con la specifica indicazione della voce « pane »».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12.

« Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai cinquemila abitanti le imprese, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi ».

A questo articolo, l'onorevole Fascetti, in relazione a quanto ha proposto per l'articolo 4, propone di sopprimere le parole: « Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5 mila abitanti ».

SAGGIN, *Relatore.* Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento Fascetti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13.

« Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5.000 abitanti è vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di autorizzare, con provvedimento da affigersi nell'albo pretorio, tale vendita in dati comuni, ove speciali condizioni di ambiente la rendano necessaria ».

Anche a questo articolo l'onorevole Fascetti propone di sopprimere le parole « Nei comuni con popolazione agglomerata superiore ai 5 mila abitanti ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

L'onorevole Fascetti propone anche di sostituire alla parola « dati » la parola « quei ».

Pongo in votazione questo emendamento formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo con i due emendamenti testè accolti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14.

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15.

« Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16.

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, il quale determina, in misura non superiore al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 8, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni ».

L'onorevole Fascetti ha presentato i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 16 alle parole:* direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio *sostituire le altre:* giudice competente»;

« *Sostituire all'articolo 16 alle parole:* in misura non superiore al quarto *le altre:* per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4 in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto ».

FASCETTI. Ho proposto questi due emendamenti perché ritengo che all'articolo 16 debbano farsi maggiori precisazioni. Anzitutto, mi son preoccupato del fatto che l'articolo 16 dà mandato al direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio, cioè al direttore dell'U. P. C. I. provinciale, di stabilire la cifra che dovrebbe essere pagata dal contravventore per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli indicati nell'articolo 16: cioè, egli dovrebbe stabilire una ammenda fino a 250 mila lire, poiché essa è prevista nel massimo di un quarto dell'ammenda stabilita dal primo comma dell'articolo, cioè un milione.

Ma dov'è possibile trovare un direttore dell'U. P. C. I. che obblighi un contravventore a pagare 80, 90, 100 mila lire o più? Non troveremo mai un direttore che emetterà decisioni di questo genere!

E allora, come uscire da questa situazione? Meglio è rimetterci al giudice competente, cioè ad una persona che ha un prestigio, una competenza, e che – naturalmente – non è soggetta ad essere influenzata da quelle forze che, invece, potrebbero influenzare un direttore di U. P. C. I.

Questo, per quanto riguarda la persona che dovrebbe stabilire la somma da pagare a titolo di oblazione.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 16, faccio osservare che i varî articoli sono relativi ad inosservanze di diverso genere: per esempio, gli articoli 6, 9, 11, 13, riguardano inosservanze alle licenze. Quindi, una inosservanza non grave. Invece, gli articoli 5 e 12 riguardano l'inosservanza a disposizioni igienico-sanitarie; quindi, inosservanza più grave. Le inosservanze di cui agli articoli 3 e 4 riguardano invece le attrezzature meccaniche, anche in funzione igienico-sanitaria e di igiene del lavoro; quindi, inosservanze ancora più gravi.

Dunque, mentre il primo comma stabilisce contravvenzioni da 10 mila lire a un milione (considerate, quindi, che vasto campo di discrezionalità per il giudice), a me parrebbe più opportuno che per le violazioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, cioè inosservanze meno gravi, si fissi un massimo di ammenda di lire 90 mila; per le inosservanze di cui agli articoli 5 e 12 – inosservanze più gravi – si arrivi al massimo di 200 mila; per le inosservanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 – inosservanze riguardanti l'attrezzatura anche agli effetti igienico-sanitari e dell'igiene del lavoro – si arrivi al quarto del massimo dell'ammenda, cioè si arrivi fino a 250 mila lire. Entro questi tre limiti il giudice avrà possibilità di determinare l'ammenda.

PAGANELLI. Concordo con l'onorevole Fascetti circa la preoccupazione che il direttore dell'ufficio provinciale industria e commercio – o il presidente della camera di commerdio – si trovi naturalmente a disagio nel dover liquidare in via amministrativa le eventuali infrazioni a questa legge.

D'altra parte, così come è proposto dall'onorevole Fascetti, non credo che il compito si possa affidare al giudice competente, perchè in tal caso sarebbe necessaria un'attrezzatura particolare, e una competenza specifica.

Quindi, io ritengo che l'ufficio competente in via amministrativa debba essere piuttosto l'intendenza di finanza, e penso che l'onorevole Fascetti possa essere d'accordo con me in proposito.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono del parere che occorra affidare, com'è stabilito nell'articolo, al Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio la determinazione e la applicazione dell'ammenda.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare, per quella esperienza che ho dell'ambiente e delle situazioni, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni degli onorevoli Fascetti e Paganelli, che la competenza del direttore dell'U. P. I. C. ci dà effettivamente delle garanzie maggiori di quelle che potrebbe darci, lo stesso intendente di finanza, il quale si troverebbe a dover decidere per questioni che egli non conosce.

Diversa è, invece, la competenza del direttore dell'U. P. I. C. provinciale, che dipende dal Ministero e quindi può anche non preoccuparsi o della simpatia degli industriali locali e può non essere soggetto a pressioni locali. Del resto, a pressioni locali è anche soggetto l'intendente di finanza.

Perciò, sotto il profilo tecnico e per la conoscenza che ho della materia pregherei l'onorevole Fascetti di non insistere su questa parte del suo emendamento, mentre sono d'accordo circa la graduazione delle ammende.

SAGGIN, *Relatore*. Anch'io sono favorevole al secondo emendamento Fascetti. Non sono favorevole invece all'altro emendamento perché a rilasciare le licenze è l'Ufficio provinciale industria e commercio ed è logico, quindi, che la competenza in materia di contravvenzioni sia affidata allo stesso organo che le licenze ha concesso.

FASCETTI. Rendendomi conto delle difficoltà che si incontrerebbero affidando questa particolare competenza al giudice ordinario ritiro il mio primo emendamento ed insisto sul secondo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 16 con il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17.

« Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, potranno continuare nella loro attività fino a tutto il dicembre 1954.

Trascorso tale termine, le imprese suddette che non siano state ancora attrezzate per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge, dovranno cessare ogni attività.

Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduto alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio

da rinnovarsi annualmente, a condizioni che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie».

L'onorevole Fascetti propone di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il 31 dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ».

BERNIERI. Propongo di aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« Le disposizioni relative alla cessazione di attività non si applicano ai molini che abbiano carattere artigiano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

SAGGIN *Relatore*. Faccio presente che gli stessi mugnai artigiani, in un esposto indirizzato a me e al Ministro, hanno chiesto che per gli impianti a palmenti esistenti attualmente sia concesso un periodo di tempo sufficientemente lungo (cinque, dieci anni) per operare la trasformazione.

NATOLI. Se la proposta Fascetti venisse accolta, la situazione dei piccoli molini, specialmente di quelli artigiani e di montagna, sarebbe gravissima perché essi non potrebbero far fronte al rimodernamento degli impianti entro il 1954. E allora, in realtà, invece di eliminare il vincolismo, stabiliremmo un regime di libertà soltanto per gli industriali grossi e medi, per quelli che hanno effettivamente la possibilità di trasformare gli impianti entro il periodo stabilito dalla legge. Cioè, attraverso un provvedimento che mira ad instaurare la più larga libertà, arriveremmo invece ad instaurare una situazione di monopolio per i grossi e medi industriali.

SAGGIN, *Relatore*. Propongo di sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 con i seguenti:

« Le imprese che, legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono, entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

« Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9».

Questo, perché, quando diciamo che possono continuare l'attività fino a tutto il dicembre 1954, sembra che non abbiano bisogno di una licenza speciale per poter continuare.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Saggin sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 17 nel testo ministeriale.

« Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduto alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio da rinnovarsi annualmente, a condizioni che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie».

(*È approvato*).

Vi è ora il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fascetti:

« Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ».

FASCETTI. Ho proposto questo emendamento aggiuntivo in considerazione che ormai abbiamo stabilito che anche i piccoli molini e i piccoli panifici devono rispondere a certi criteri di carattere tecnico ed igienico. Perciò non dobbiamo evitare che i molini artigiani attualmente in esercizio si aggiornino ai criteri stabiliti nella legge. Diamo quindi loro tempo cinque anni, per metterli in condizione di trasformare i loro impianti.

FERRARIO. Come si concilia l'emendamento Fascetti con le disposizioni dell'articolo 2 ?

FASCETTI. La classifica contenuta all'articolo 2 si riferisce ai nuovi impianti o a quelli esistenti ?

BONINO. Ai nuovi impianti.

FASCETTI. Potremmo, semmai, specificare che i vecchi molini si devono uniformare alle disposizioni dell'articolo 2.

FARALLI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Fascetti che, col suo emendamento, si obbligherebbero ad un completo rinnovamento anche tutti i molini che sono situati in montagna. Ora, all'articolo 8 abbiamo tenuto conto, anche ai fini della valutazione della tassa, dei molini idraulici situati ad altitudine superiore ai 700 metri. La stessa considerazione vorrei che si facesse anche in questo caso.

Propongo quindi che siano esclusi dall'obbligo della trasformazione i molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri.

FASCETTI. Ma bisogna rispettare le norme igieniche!

FARALLI. Cominciamo, allora, col rendere igieniche le case dove vivono le donne e crescono i figli!

NATOLI. Ricordo che, all'articolo 2, abbiamo introdotto la definizione proposta dal collega Bonino, ed i molini di montagna, non possedendo i requisiti prescritti da quella definizione, si troverebbero nella singolare situazione di non essere più dei molini, a norma della legge.

Io accetterei l'emendamento Fascetti, qualora si aggiungessero le parole: « ad eccezione dei molini a carattere artigiano o situati in località di montagna superiori ai 700 metri ».

BERNIERI. Io non avevo fatto riferimento alle località di montagna, ma sono d'accordo con l'onorevole Natoli. Ritiro, perciò il mio emendamento.

SAGGIN, *Relatore*. Accetto l'emendamento Fascetti, con l'aggiunta dell'onorevole Natoli.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e commercio*. Accetto l'emendamento Fascetti con l'aggiunta Natoli, senza però il riferimento al « carattere artigiano » che è difficile determinare.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento aggiuntivo Fascetti: « Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Natoli.

NATOLI. Propongo questa nuova formulazione del mio emendamento: « ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri sul livello del mare ».

SAGGIN, *Relatore*. Accetto, questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18.

« Le spese per i viaggi e le indennità di missione occorrenti per gli accertamenti ci cui all'articolo 6 della presente legge, sono a carico dei privati interessati che debbono versarne l'importo al bilancio delle entrate ».

L'onorevole Ferrario ha proposto di sopprimerlo.

FERRARIO. Ho proposto di sopprimere l'articolo 18 perché già le tasse, di cui all'articolo 8, sono molto forti per i piccoli molini, e non è giusto che questi, trovandosi in genere lontani dalle città, subiscano anche il carico delle indennità, di missione dei funzionari.

SAGGIN, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

LOMBARDO IVAN MATTEO, *Ministro dell'industria e commercio*. Sono contrario anch'io all'emendamento Ferrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 18, avvertendo che coloro i quali sono favorevoli all'emendamento Ferrario voteranno contro.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 19.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé discusso.

(*Segue la votazione*).

Comunico che a seguito del computo dei voti la Commissione non risulta in numero legale. La seduta pertanto è sciolta.

La seduta termina alle 20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI